## Istruzioni per la compilazione del DB Interventi Resilienza per la comunicazione del 30 giugno 2022

Il modello del file excel è strutturato in maniera analoga a quello utilizzato per la comunicazione alla DIEU del 30 giugno 2019, 30 giugno 2020 e 30 giugno 2021 (come per gli anni precedenti nel foglio "Intervento-costo" sono presenti i campi riferiti al "semestre previsto di fine intervento" e al "semestre effettivo di fine intervento" per una "più pratica" gestione di eventuali ritardi/anticipi nel completamento dell'intervento ai fini del calcolo dei premi e delle penalità; i medesimi campi sono "copiati" nel foglio "Intervento" in cui è stato aggiunto anche il campo per il calcolo automatico di eventuali ritardi/anticipi nel completamento dell'intervento). Il campo "semestre previsto fine" è il semestre indicato nella prima presentazione dell'intervento nel Piano resilienza senza tener conto delle disposizioni introdotte con il comma 79.quinquies.7 del TIQE)<sup>1</sup>.

Le celle con evidenziazione in rosa contengono delle formule e non devono essere modificate.

Nel file excel sono indicati (come esempio) con "AAA" gli interventi presentati nel 2019, con "BBB" gli interventi presentati nel 2020, con "CCC" gli interventi presentati nel 2021 e con "DDD" i nuovi interventi che saranno presentati nel 2022.

Gli interventi già conclusi nel 2019 e nel 2020 e gli interventi con data prevista di completamento oltre il 2024 non devono essere comunicati.

Devono essere presentati i medesimi interventi comunicati negli anni 2019, 2020 e 2021 (ad esclusione di quelli già conclusi nel 2019 e nel 2020) con l'indicazione sia di quelli eleggibili a premi/penalità o solo penalità, approvati con le deliberazioni 534/2019/R/eel, 500/2020/R/eel e 536/2021/R/eel, che quelli non eleggibili poiché esclusi dalla regolazione incentivante (poiché ad esempio hanno Tempo di Ritorno (TR) pre-intervento oltre 50 anni) e i nuovi interventi presentati per la prima volta nel 2022.

Per gli interventi già comunicati nel 2019, 2020 e 2021, l'impresa distributrice deve indicare, in aggiunta alle date di inizio e di fine previste in sede di primo inserimento a Piano, anche la data di fine effettiva per gli interventi completati nel 2021.

L'impresa distributrice può aggiornare il numero di clienti interessati e i km di rete interessati dagli interventi, e di conseguenza, l'indice di rischio (IRI) pre e post intervento, calcolato come il rapporto tra numero di utenti BT disalimentati (NUD) e il tempo di ritorno (TR) pre e post intervento.

**Per gli interventi completati nel 2021**, i benefici utilizzati ai fini della determinazione dei premi (per gli interventi eleggibili) sono quelli "ricalcolati" solo qualora il **NUD effettivo** si sia discostato di oltre il 20% rispetto al NUD comunicato in sede di primo inserimento a Piano (cosiddetto B').

Per il calcolo dei premi/penalità si utilizza il valore attuale netto dei costi effettivamente consuntivati (cosiddetto C').

Le imprese distributrici comunicano nel medesimo file excel, nei medesimi fogli excel e con le stesse modalità, anche le informazioni relative agli interventi presentati per la prima volta nel 2022 che saranno a loro volta in approvazione per l'eleggibilità a premio/penalità o solo penalità; un unico file excel deve contenere pertanto tutti gli interventi presentati nel 2019, 2020, 2021 e 2022.

La tabella del foglio "Intervento-note" è di servizio e deve contenere le suddette informazioni (relative agli interventi presentati nel 2019, 2020, 2021 e 2022), per singolo intervento "a Piano", così dettagliate:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Comma 79.quinquies.7 del TIQE: per gli interventi dei Piani resilienza 2019-21 eleggibili a premio/penalità ai sensi della deliberazione 534/2019/R/eel la cui conclusione prevista (prima inclusione dell'intervento nel Piano resilienza) è compresa tra il primo semestre 2019 e il secondo semestre 2021, la data di completamento prevista è posticipata di un semestre.

- l'anno di prima presentazione dell'intervento nel Piano Resilienza. Per le imprese distributrici che aderiscono al meccanismo di premi/penalità a decorrere dal 2022, l'anno di prima presentazione sarà il 2022:
- la delibera di ammissione all'eleggibilità dell'intervento: 534/2019/R/eel, 500/2020/R/eel, 536/2021/R/eel oppure NNN/AAAA/R/eel per (i) gli interventi esclusi o (ii) per quelli presentati per la prima volta nel 2022 o (iii) per gli interventi delle imprese distributrici che aderiscono al meccanismo premi/penalità dal 2022;
- il tipo di meccanismo incentivante di riferimento di ciascun intervento: premio/penalità, solo penalità, non eleggibile, da definire;
- il codice unico ARERA (indicare NNN per gli interventi esclusi o con meccanismo incentivante da definire poiché presentati la prima volta nel 2022 o poiché riferibili ad interventi di imprese distributrici che aderiscono al meccanismo incentivante dal 2022);
- se l'intervento è stato concluso nel 2021 (nel 2023 verrà inserita la colonna "concluso nel 2022")<sup>2</sup>;
- se il NUD ha uno scostamento di oltre il 20% dal valore indicato in sede di primo inserimento a Piano (indicare NA per gli interventi presentati per la prima volta nel 2022 o non conclusi nel 2021).

La tabella del foglio "Intervento-Beneficio" deve contenere i parametri e le formule<sup>3</sup> per il calcolo del beneficio annuo: è inserita una colonna di controllo per visualizzare il numero di anni di valorizzazione del beneficio annuo.

Per comodità e semplicità di compilazione la formula di calcolo del beneficio attualizzato è la medesima per gli interventi presentati nel 2019, 2020, 2021 e 2022. Per gli interventi già comunicati nel 2019, 2020 e 2021, il valore del beneficio attualizzato così calcolato sarà utilizzato ai fini del calcolo del premio/penalità solo qualora il NUD effettivo, per gli interventi conclusi nel 2021, si sia discostato di oltre il 20% rispetto al NUD comunicato in sede di primo inserimento a Piano (cosiddetto B')<sup>4</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gli interventi già conclusi nel 2019 e 2020 non devono essere comunicati.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nel caso in cui il calcolo dei benefici comporti l'impossibilità di evidenziarne le formule, inviare alla DIEU un documento dedicato con la descrizione delle formule (ed i relativi parametri utilizzati).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Per gli interventi già comunicati nel 2019, 2020 e 2021 non conclusi nel 2021 o, per quelli conclusi nel 2021 con variazione di NUD effettivo entro il 20% rispetto al NUD comunicato in sede di primo inserimento a Piano, il calcolo del beneficio attualizzato non ha "effetti" in quanto il beneficio corrisponde a quello indicato nel primo inserimento a Piano ed approvato dall'Autorità (deliberazioni 534/2019/R/eel, 500/2020/R/eel e 536/2021/R/eel).